



“GLI AMICI DEL CUORE – Cardiopatici Alta Valle del Tevere” ODV
Piazza Valerio Gildoni (Palazzo Bufalini) – 06012 CITTÀ DI CASTELLO

* * * * *

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
del 15 dicembre 2022

* * * * *

Oggi, giovedì 15 dicembre 2022, alle ore 16,00, presso la sala dei Gruppi del Palazzo Comunale sito in Piazza Gabriotti n° 1 di Città di Castello, si è tenuta, regolarmente convocata, l'Assemblea straordinaria dei Soci in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 14 alle ore 05,00 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Comunicazione del Presidente dell'Associazione;
- 2) Iscrizione al registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); adeguamento dello Statuto sociale al D. Lgs. n° 117/2017, e s. m. i. (Codice terzo Settore): ammissione dei minorenni alla vita associativa;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo signori Grilli Francesco (Presidente), Landi Ornella (Tesoriere), Del Furia Franco (Consigliere), Ongaro Agnese (Consigliere sostenitore), Pazzaglia Mauro (Consigliere).

Sono presenti i seguenti (11) Associati effettivi signori Del Furia Franco, Grilli Francesco, Gustinicchi Gabrio, Landi Ornella, Morini Fiorella Maria, Moscatelli Giuseppe, Pazzaglia Mauro, Peroni Fabio, Pincardini Adelmo, Radici Giancarlo, Ricciardi Vasco; sono rappresentati per delega i seguenti (8) Associati effettivi signori Castagnoli Giordano, Fabbri Giuseppe, Fantechi Luigi, Lepri Maria Caterina, Marini Rita, Occhineri Liliana, Pancioni Mirella, Pettinari Giancarlo. Sono presenti i seguenti (4) Associati sostenitori signori Caselli Graziano, Di Gemma Andrea, Ongaro Agnese, Radicati Franco.

L'elenco dei presenti e delle deleghe vengono allegati al presente verbale (**allegato 1 e 2**).

Il Presidente dell'Assemblea sarebbe dovuto essere, a norma dell'art. 15, comma 3, dello Statuto Sociale, il Consigliere anziano sig. Del Furia Franco che, però, ha preferito rifiutare l'incarico. All'unanimità dei voti dei presenti è stato allora **nominato Presidente dell'Assemblea il Socio anziano prof. Giancarlo Radici**.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver dato il benvenuto e ringraziato i partecipanti, verifica la regolarità dell'iscrizione dei Soci presenti e delle deleghe e chiede, essendo in quel momento assente il Segretario dell'Associazione avv. Gabrio Giannini, se qualcuno fosse disponibile a svolgere la funzione di **Segretario verbalizzante della seduta; si propone il Socio effettivo sig. Peroni Fabio** e l'Assemblea, con voti unanimi, ne conferma la nomina.

Alle ore 16.15 si presenta l'avv. Gabrio Giannini, Segretario dell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea, esaurite le formalità previste, **dichiara valida l'Assemblea** che, conformemente alle direttive del “Codice del Terzo Settore” si svolge con le maggioranze (semplificate) previste per l'Assemblea ordinaria e passa subito la parola al Presidente dell'Associazione dott. Francesco Grilli il quale, dopo aver ringraziato, passa alla discussione dei punti all'Ordine del giorno.

1. **Comunicazione del Presidente dell'Associazione.**

Il Presidente comunica quanto segue:

(omissis)

2. **Iscrizione al registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); adeguamento dello Statuto sociale al d. Lgs. n°. 117/2017, e s. m. i. (Codice terzo Settore): ammissione dei minorenni alla vita associativa.**

Viene preventivamente distribuita ai presenti una copia del nuovo Statuto per la lettura comparata del testo, rimanendo a disposizione per tutte le opportune informazioni in merito alle variazioni effettuate.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo esaurienti premesse sul punto all'Ordine del giorno, esprimendo il proprio parere favorevole, malgrado le inedite responsabilità che la modifica statutaria produrrà nella vita associativa, passa la parola al Presidente dell'Associazione, dott. Francesco Grilli, il quale relaziona quanto segue:

La Regione Umbria, con nota PEC inviata il 2 novembre 2022, sottoscritta dalla sig.ra Sonia Cappannelli, ha comunicato che la nostra Associazione, per poter ottenere la trasmigrazione dei dati e conseguente iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), **deve conformarsi ai requisiti previsti nel "Codice del Terzo Settore"** poiché il nostro Statuto sociale **"non consente ai Soci Minorenni la partecipazione all'Associazione"**. La stessa Regione Umbria ha assegnato all'Associazione il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della detta PEC per **"formulare eventuali controdeduzioni oppure per manifestare l'intenzione di procedere all'adeguamento statutario"** richiesto. Il Consiglio Direttivo, dopo partecipata discussione - e nonostante diffuse perplessità sulla partecipazione dei minori alla vita Associativa per i rischi e le responsabilità che essa potrebbe comportare - ha ritenuto **indispensabile poter ottenere l'iscrizione al RUNTS per non perdere possibilità, benefici e agevolazioni** che la stessa comporta e comporterà nel futuro, deliberando, all'unanimità dei presenti, di comunicare alla Regione Umbria **l'intenzione di procedere all'adeguamento Statutario**, in ottemperanza a quanto richiesto nella nota PEC del 2 novembre 2022, ossia **introducendo la possibilità per i minorenni di partecipare alla vita associativa** degli "Amici del Cuore - Cardiopatici Alta Valle del Tevere". Bisognerà, tuttavia, **ben disciplinare** nello Statuto sociale la partecipazione concreta, e consequenziale diritto al voto attivo, del Socio minorenne.

Per l'approvazione del suddetto adeguamento statutario, così come proposto dal Consiglio Direttivo, **è stata convocata la presente Assemblea straordinaria** degli iscritti che funzionerà con le maggioranze (semplificate) dell'assemblea ordinaria, così come previsto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

La modifica da apportare allo Statuto riguarda:

- **L'art. 5, comma 2**, togliendo la parola *maggiorenne* dalla seguente dicitura: *"Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni, purché:"* che diventa: *"Sono soci tutte le persone fisiche, purché:"*.
- **L'art. 7, comma 1**, al quale, dopo il punto finale, è aggiunto il seguente periodo: *"Le domande di ammissione a socio presentate dai minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale"*.

Non essendoci contestazioni od osservazioni sul contenuto dello Statuto e necessari adeguamenti, il Presidente dell'Assemblea propone la votazione per alzata di mano dei **Soci presenti che**



approvano, all'unanimità, il nuovo statuto dell'Associazione con gli adeguamenti apportati,
previa controverifica dei voti contrari e astenuti.

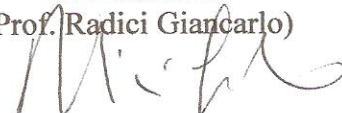
Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017 e s. m. i.) e considerato che l'Associazione è già iscritta al registro regionale del Volontariato della Regione Umbria al n. 55 con provvedimento del 7 settembre 1992, l'Associazione stessa provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dell'art. 82, commi 3 e 5 del citato D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. **(Allegato A)**

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, e constatato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, alle ore 17.12 il Presidente dell'Assemblea **chiude la seduta.**

Il Segretario
(Peroni Fabio)



Il Presidente
(Prof. Radici Giancarlo)



Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Castella
Atto registrato il **19 DIC 2022**
al N. **599** Serie **3**
Previo versamento € **atto esente**

IL FUNZIONARIO
Il 

Am





*Gli amici
del cuore*

Amic



ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DEL CUORE – CARDIOPATICI ALTA VALLE DEL TEVERE"
AMICUORE ODV - ETS

STATUTO



Approvato dall'Assemblea del 17 ottobre 2020
Aggiornato dall'Assemblea straordinaria del 15 dicembre 2022

Ami



11/12/12

Statuto dell'organizzazione di volontariato "GLI AMICI DEL CUORE – Cardiopatici Alta Valle del Tevere"

INDICE

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 (<i>Costituzione</i>)	pag. 1
Art. 2 (<i>Sede legale</i>)	" 1
Art. 3 (<i>Assenza scopo di lucro e divieto distribuzione utili</i>)	" 1
Art. 4 (<i>Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale</i>)	" 1

SOCI – PRESIDENTE ONORARIO – VOLONTARI – LAVORO RETRIBUITO

Art. 5 (<i>Categorie e numero dei soci</i>)	" 2
Art. 6 (<i>Diritti e doveri dei soci</i>)	" 3
Art. 7 (<i>Modalità di ammissione dei soci</i>)	" 3
Art. 8 (<i>Quota associativa</i>)	" 4
Art. 9 (<i>Perdita della qualifica di socio</i>)	" 4
Art. 10 (<i>Soci onorari – Presidente onorario</i>)	" 5
Art. 11 (<i>Volontari</i>)	" 5
Art. 12 (<i>Lavoro retribuito</i>)	" 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 13 (<i>Organi dell'Associazione</i>)	" 6
Art. 14 (<i>Assemblea dei soci e sue competenze</i>)	" 6
Art. 15 (<i>Convocazione Assemblea dei soci</i>)	" 7
Art. 16 (<i>Validità e partecipazione all'Assemblea dei soci</i>)	" 7
Art. 17 (<i>Principio del voto singolo</i>)	" 8
Art. 18 (<i>Il Consiglio Direttivo: composizione, modalità di elezione e cariche sociali</i>)	" 8
Art. 19 (<i>Competenze del Consiglio Direttivo</i>)	" 9

Art. 20 (<i>Convocazioni e riunioni del Consiglio Direttivo</i>)	pag.10
Art. 21 (<i>Perdita della qualifica di Consigliere e modalità di sostituzione</i>)	" 10
Art. 22 (<i>Il Presidente e rappresentanza legale</i>)	" 10
Art. 23 (<i>Il Segretario e il Tesoriere</i>)	" 11
Art. 24 (<i>L'Organo di controllo</i>)	" 11
Art. 25 (<i>Il Collegio dei Probiviri</i>)	" 12

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26 (<i>Il patrimonio e le risorse economiche</i>)	" 12
Art. 27 (<i>Intrasmissibilità quota associativa</i>)	" 12

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 28 (<i>Il Libri sociali e diritto di consultazione dei soci</i>)	" 13
Art. 29 (<i>Il bilancio/rendiconto annuale</i>)	" 13
Art. 30 (<i>Il rendiconto della raccolta fondi</i>)	" 13

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31 (<i>Lo scioglimento</i>)	" 14
Art. 32 (<i>Devoluzione del patrimonio ad altri ETS</i>)	" 14

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 (<i>Rinvio alle leggi in materia di Terzo Settore</i>)	" 14
Art. 34 (<i>Norme finali</i>)	" 14



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"GLI AMICI DEL CUORE – CARDIOPATICI ALTA VALLE DEL TEVERE"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

ART. 1

COSTITUZIONE

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione denominata "GLI AMICI DEL CUORE - Cardiopatici Alta Valle del Tevere - Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "AMICUORE - Odv - ETS".

ART. 2

SEDE LEGALE

1. L'Associazione ha sede legale a Città di Castello (PG), Piazza Valerio Gildoni (Palazzo Bufalini) e ha durata a tempo indeterminato.
2. Essa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.
3. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3

ASSENZA SCOPO DI LUCRO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o ad esse direttamente connesse.

ART. 4

FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi soprattutto dell'attività di volontariato dei propri soci.

2. In particolare l'Associazione ha lo scopo di:
- a) favorire l'aggregazione dei pazienti cardiopatici e dei loro familiari;
 - b) promuovere, elaborare e sostenere iniziative e progetti volti alla tutela dei diritti del cardiopatico, alla lotta e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, al sostegno della ricerca scientifica e a quanto necessario per la riabilitazione dei cardiopatici;
 - c) favorire la diffusione mediatica delle proprie attività attraverso il sito web.
3. L'Associazione esercita in particolare la seguente attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1°, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. i.:
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del sopra citato D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. i.
4. In particolare intende svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:
- a) stimolare e organizzare commissioni e gruppi di lavoro, tramite anche la partecipazione di propri rappresentanti, per la realizzazione dei contenuti della "Carta dei diritti dei cardiopatici" elaborata dal CONACUORE;
 - b) collaborare con le istituzioni, con Enti del Terzo Settore, con le associazioni dei cardiopatici e con l'Azienda sanitaria per il miglioramento delle strutture cardiologiche, cardiocirurgiche, riabilitative e del soccorso sia intra che extraospedaliero;
 - c) promuovere la partecipazione ad attività di volontariato da svolgere nei reparti di Cardiologia per fornire sostegno morale agli ammalati e ai loro familiari;
 - d) organizzare corsi di formazione di rianimazione cardiopolmonare e corsi di abilitazione all'uso del defibrillatore per personale non sanitario.
5. L'Associazione può inoltre esercitare ogni altra attività di utilità sociale, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. i., compatibile con i fini associativi.

SOCI – PRESIDENTE ONORARIO – VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5

CATEGORIE E NUMERO DEI SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Sono soci tutte le persone fisiche, purché:
 - a) accettino il presente Statuto e i Regolamenti interni;
 - b) condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione.
3. I soci si distinguono in due categorie:
 - a) effettivi;
 - b) sostenitori.
4. Sono effettivi soltanto i soci cardiopatici e i soci già esercenti la professione di medico specialistica in ambito cardiologico; sono sostenitori i soci che non hanno le predette caratteristiche.

ART. 6
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci effettivi possono:
 - a) esercitare il diritto di voto in Assemblea;
 - b) eleggere gli organi sociali, purché in regola con il tesseramento, così come previsto al successivo art. 14, comma 2°, lettera a);
 - c) essere eletti a ricoprire incarichi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti interni, purché in regola con il tesseramento e aventi l'anzianità di iscrizione prevista al successivo art. 13, comma 3°;
 - d) essere informati sulle attività dell'Organizzazione e potervi partecipare;
 - e) controllare l'andamento dell'Organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
 - f) consultare i libri sociali inoltrando motivata istanza al Consiglio Direttivo da presentare con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni;
 - g) dimettersi.
2. I soci sostenitori possono:
 - a) eleggere soltanto un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, purché in regola con il tesseramento, così come previsto al successivo art. 14, comma 2°, lettera b);
 - b) essere eletti a ricoprire l'unico posto ad essi spettante nel Consiglio Direttivo, purché in regola con il tesseramento e aventi l'anzianità di iscrizione prevista al successivo art. 13, comma 3°;
 - c) esercitare le facoltà previste al precedente comma 1°, lettere d), e), f) e g).
3. I soci sostenitori non possono ricoprire le cariche sociali elencate all'art. 13, comma 1°, lettere c), d), e) ed f).
4. I soci, sia effettivi che sostenitori, devono:
 - a) versare la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
 - b) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.
5. Tra i soci vige una disciplina uniforme delle modalità e del rapporto associativo ed a tutti i soci effettivi spetta l'elettorato attivo e passivo, purché in regola con il tesseramento ai sensi dei successivi art. 13, comma 3°, ed art. 14 comma 2°, lettera a), mentre ai soci sostenitori spetta unicamente l'elettorato attivo e passivo relativo a quanto disposto al precedente comma 2°, lettere a) e b).
6. I nominativi dei soci, distinti in effettivi o sostenitori, sono annotati nei Libri soci dell'Associazione.

ART. 7
MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI

1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda di adesione, compilando il modulo predisposto dall'Associazione in cui devono essere indicati la

propria condizione di malato cardiopatico o non cardiopatico, l'eventuale stato di ex medico esercente attività specialistica in ambito cardiologico, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e indirizzo di posta elettronica, recapiti telefonici per ricevere tutte le comunicazioni sociali. Le domande di ammissione a socio presentate dai minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

2. Nella domanda il richiedente dichiara, altresì, di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi sociali.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, nel corso della prima riunione utile, delibera sulla domanda e ne comunica l'esito positivo all'interessato; in caso di mancata comunicazione vige il principio del silenzio-assenso.
4. Il Consiglio Direttivo, in caso di rigetto della domanda, deve entro 60 (sessanta) giorni adottare la deliberazione di non ammissione e comunicarla all'interessato, il quale potrà presentare motivato ricorso, entro i successivi (60) sessanta giorni, al Consiglio Direttivo che, se non appositamente convocato, nella successiva riunione si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8

QUOTA ASSOCIATIVA

1. Il rinnovo della quota associativa annuale deve essere versato entro i primi 3 (tre) mesi dell'anno.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. Comunque è facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti volontari.

ART. 9

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. Lo status di socio si perde per morte, morosità, recesso ed esclusione.
2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale adotterà apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
3. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché inoltrata dall'associato almeno 3 (tre) mesi prima.
4. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti i soci morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento.
5. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
6. I soci sono espulsi per i seguenti motivi quando:
 - a) non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- b) arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione, ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
7. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 10

SOCI ONORARI - PRESIDENTE ONORARIO

1. Acquisiscono la qualifica di socio onorario le persone fisiche alle quali sono riconosciuti particolari meriti o abbiano effettuato atti di liberalità per servizi prestati nell'ambito cardiologico; dette qualifiche sono proposte dal Presidente e devono essere approvate all'unanimità dal Consiglio Direttivo;
2. I soci onorari sono iscritti in apposito elenco.
3. I soci onorari non hanno diritto di voto in Assemblea nemmeno per l'elezione degli organi sociali. Per mantenere la qualifica di socio onorario non è necessario il pagamento della quota associativa.
4. Su unanime proposta del Consiglio Direttivo, e ratifica dell'Assemblea ordinaria, può essere nominato Presidente onorario un socio che, per particolari meriti conseguiti in seno all'Associazione, possa essere reputato a pieno titolo un benemerito del sodalizio.
5. Il Presidente onorario è nominato a vita e non può ricoprire cariche sociali elettive. Non può esservi più di un Presidente onorario in carica.
6. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di intervento ma non di voto.

ART. 11

VOLONTARI

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni previste dall'art. 17, commi 3° e 4° del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. i.
4. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con i massimali previsti dalla normativa vigente.

ART. 12

LAVORO RETRIBUITO

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del D.Lgs.n. 117/2017 e s. m. i.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

ART. 13

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Segretario;
 - f) il Tesoriere;
 - g) l'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, e s. m. i., o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci);
 - h) il Collegio dei Probiviri.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5°, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. i., che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2°, del Cod. Civ., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Possono essere candidati alle cariche sociali previste al precedente comma 1°, lettere c), d), e) ed f), soltanto i soci effettivi che abbiano, senza soluzione di continuità, almeno 12 (dodici) mesi di iscrizione all'Associazione; la stessa anzianità di iscrizione è prevista per il candidato a ricoprire l'unico posto in Consiglio spettante ai soci sostenitori.
4. Ogni socio può chiedere, nel rispetto della normativa sulla privacy, la verifica della condizione di cardiopatico dei candidati.

ART. 14

ASSEMBLEA DEI SOCI E SUE COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. Nelle Assemblee hanno diritto di voto:
 - a) tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno 6 (sei) mesi nel Libro dei soci, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. i.;
 - b) tutti i soci sostenitori, ma soltanto per l'elezione del proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, purché siano in regola con il pagamento della quota associativa e siano iscritti da almeno 6 (sei) mesi nel Libro dei soci, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. i.
3. All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - c) ratificare la delibera di revoca dei membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
 - d) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
 - e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.
4. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- a) approvare lo Statuto sociale e deliberare su eventuali successive proposte di modifica;
 - b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione.
5. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, posta elettronica, fax, ecc.) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'Assemblea di prima convocazione, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. Tale comunicazione deve essere portata a conoscenza dell'associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria.

ART. 15

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e, comunque, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci effettivi regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo, se istituito.
- 3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Consigliere, purché socio effettivo, con maggiore anzianità di iscrizione o, in mancanza, nominato dall'Assemblea tra i soci effettivi intervenuti.
- 4. Le funzioni di Segretario sono svolte dal consigliere Segretario o, in mancanza, da un socio effettivo nominato dall'Assemblea stessa.
- 5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
- 6. Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 16

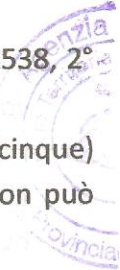
VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1. Per la validità delle delibere assembleari si fa riferimento all'art. 21 del Cod. Civ.

2. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio mediante delega scritta in calce all'avviso di convocazione.
3. Ciascun socio può rappresentare, oltre a se stesso, un solo altro socio.
4. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto, conformemente a quanto disposto all'art. 21 del Cod. Civ.
5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci effettivi intervenuti.
6. L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (trequarti) dei soci effettivi, mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, con la presenza della metà più uno dei soci effettivi intervenuti.
7. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei soci effettivi presenti.

ART. 17

PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

- 
1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei soci effettivi presenti nel caso dell'Assemblea o dei membri nel caso del Consiglio Direttivo. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
 2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538, 2° comma, del Cod. Civ.
 3. Per il rinnovo del Consiglio Direttivo il socio effettivo non può esprimere più di 5 (cinque) preferenze, mentre il socio sostenitore, per l'elezione del proprio rappresentante, non può esprimere più di 1 (una) preferenza.
- 

ART. 18

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI ELEZIONE E CARICHE SOCIALI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove), come deciso dall'Assemblea prima della votazione di cui al successivo comma 3°; qualora l'Assemblea, per qualsiasi valido motivo, non ne determini il numero, si intende confermato quello del Consiglio uscente.
2. Nel Consiglio Direttivo, comunque composto, è garantita la presenza di un solo socio sostenitore, eletto con le modalità di cui al precedente art. 17, comma 3°.
3. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e resta in carica per 3 (tre) esercizi.
4. I membri del Consiglio non sono eleggibili per più di 3 (tre) volte anche non consecutive.
5. Le candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo devono essere tassativamente presentate almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione della relativa Assemblea. La data e l'ora di scadenza della presentazione delle candidature stesse deve essere chiaramente indicata nella lettera di convocazione di cui al precedente art. 14, comma 5°.
6. I soci effettivi possono esprimere preferenze anche per soci della propria categoria che non

abbiano presentato la candidatura, aggiungendo i nominativi in calce alla scheda elettorale; i soci sostenitori possono esprimere la preferenza anche per un socio della propria categoria che non abbia presentato la candidatura, aggiungendo il nominativo in calce alla scheda elettorale. Per entrambe le categorie di soci, eventuali preferenze in esubero rispetto a quanto stabilito allo stesso art. 17, comma 3°, saranno annullate a partire dall'ultima.

7. L'Assemblea nomina la Commissione Elettorale composta dal Presidente dell'Assemblea e da 2 (due) scrutatori scelti fra i soci presenti.
8. Espletate le formalità di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente dichiara aperto il dibattito al quale possono partecipare tutti i soci che lo richiedano.
9. Concluso il dibattito, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la votazione al termine della quale si procede allo scrutinio delle schede; quando sono noti i risultati il Presidente dell'Assemblea proclama i Consiglieri eletti.
10. In caso di parità di voti risulta eletto il socio con più anzianità di iscrizione conteggiando anni, mesi e giorni. In caso di ulteriore parità, prevale il socio anagraficamente più giovane.
11. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere con separate votazioni a scrutinio segreto.
12. Il Consigliere non può ricevere più di un incarico statutario fra quelli indicati al precedente comma 11°; il Consigliere eletto dai soci sostenitori non può ricoprire alcuna delle cariche sociali indicate al precedente comma 11°.
13. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione da qualsiasi carica sociale, subentra il primo dei non eletti se il soggetto rinunciatario rimane nel Consiglio; in caso contrario, ove ne sia deliberata la sostituzione, si procede a nuova votazione fra i membri del Consiglio stesso.

ART. 19

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti e dipendenti, ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - f) delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci, salvo ricorso dell'interessato al Collegio dei Probiviri, e la nomina dei soci onorari e del Presidente onorario;
 - g) delibera la revoca, per giustificati motivi, dei membri del Consiglio Direttivo stesso;
 - h) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
 - i) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, purché rientranti fra le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie dell'Associazione;
 - j) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
 - k) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20

CONVOCAZIONE E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e, comunque, una volta ogni (3) tre mesi ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti.
3. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune rispettando un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. In caso di motivata urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente o per posta elettronica.
4. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri effettivi il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 21

PERDITA DELLA QUALIFICA DI CONSIGLIERE E MODALITÀ DI SOSTITUZIONE

- 
1. L'assenza ingiustificata dei membri del Consiglio Direttivo per 3 (tre) riunioni consecutive comporta la loro decadenza.
 2. Nel caso di morte, dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di un Consigliere socio effettivo, il Consiglio Direttivo coopterà il primo candidato non eletto o, in mancanza, sceglierà tra i soci effettivi e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea; identica procedura deve essere seguita anche nel caso di morte, dimissioni, decadenza, cessazione dalla carica o mancata elezione del Consigliere rappresentante dei soci sostenitori. I consiglieri subentranti, di entrambe le categorie, rimangono in carica per la durata residua del mandato;
 3. Qualora, per qualsiasi valido motivo, non si possa sostituire il consigliere deceduto, dimissionario o decaduto, il Consiglio potrà funzionare anche con un numero ridotto di membri, purché in numero non inferiore a 5 (cinque).
 4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare anche la metà dei Consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 22

IL PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
3. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, riferendo in ogni caso all'Assemblea e al Consiglio Direttivo circa l'attività da lui compiuta.
4. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

5. Il Presidente inoltre:

- a) convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- b) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne propone la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 23

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. Il Segretario:

- a) cura l'attività amministrativa dell'Associazione;
- b) tiene aggiornati i libri sociali (verbali Assemblee, verbali del Consiglio Direttivo, Registri dei soci, Inventario beni mobili, Registro delle donazioni) ed elenco dei soci onorari;
- c) cura la corrispondenza dell'Associazione e tiene aggiornato il Protocollo in entrata e in uscita.

2. Il Tesoriere:

- a) tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione;
- b) cura la tenuta dei registri contabili;
- c) provvede agli incassi ed ai pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 24

L'ORGANO DI CONTROLLO

- 1. L'Organo di Controllo, anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 comma 2° del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. i., è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.
- 2. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
- 3. I membri dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Cod. Civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al 2° comma dell'art. 2397 del Cod. Civ. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 4. L'Organo di Controllo dura in carica (3) tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.
- 5. L'Organo di Controllo ha le seguenti funzioni:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, e s. m. i., qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - b) esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
 - c) espleta compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;
 - d) cura la tenuta del Registro delle proprie riunioni.

6. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. i.

ART. 25

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, in composizione monocratica, è costituito da un esercente l'attività legale, preferibilmente al di fuori dei Comuni altotiberini, che offra le garanzie necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
2. Il Collegio deve dirimere le eventuali controversie, aventi rilevanza giuridica (espulsioni, provvedimenti disciplinari, votazioni, ecc.) che dovessero insorgere fra soci e organi direttivi e/o fra i soci stessi.
3. Il Collegio è pagato a prestazione.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26

IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - a) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione e relative rendite;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative, dai contributi annuali e straordinari dei soci;
 - b) contributi ed offerte dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
 - c) contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici;
 - e) rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi e proventi derivanti da tali attività, svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti dalla normativa vigente alle Organizzazioni di volontariato;
 - f) rimborsi delle spese, contributi e proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, e s. m. i., svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti dalla normativa vigente alle Organizzazioni di volontariato;
 - g) proventi derivanti da raccolte fondi continuative od occasionali.

ART. 27

INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

1. Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di

partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 28

LIBRI SOCIALI E DIRITTO DI CONSULTAZIONE DEI SOCI

1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017, e s. m. i., l'Associazione tiene, tramite gli organi preposti, i seguenti libri sociali:
 - a) Libri dei soci;
 - b) Libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) Libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - d) Inventario beni mobili;
 - e) Registro delle donazioni effettuate dall'Associazione;
 - f) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dell'Organo stesso.

ART. 29

IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate siano inferiori a 220.000 (duecentoventimila) euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
4. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 30

IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente anche a mezzo di relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31

LO SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria dei soci con le modalità previste dell'art. 14, commi 4° e 5°, del presente Statuto.

ART. 32

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1°, del citato D.Lgs.n. 117/2017 e s. m. i.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33

RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs n. 117/2017 e s. m. i.

ART. 34

NORME FINALI

1. La previsione di cui al precedente art. 18, comma 4°, decorre dalla data di approvazione del presente Statuto.
2. È abrogato il precedente Statuto dell'Associazione approvato dall'Assemblea dei soci il 6 aprile 2004.
3. Le cariche precedentemente assegnate rimangono in vigore fino alla naturale scadenza.

Gli Amici del Cuore
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Grilli

